


Si inoltra la documentazione necessaria per la pubblicazione sul sito web dell'U.S.R. Campania, come disposta dal Tar Lazio - Roma, sez. III Bis con Ordinanza n. 18312/2023 pubblicata il 06/12/2023 nel giudizio recante R.G. n. 13678/2022, con richiesta di relativa attestazione all'esito dell'adempimento.

Distinti saluti.

avv. Roberto D'ADDABBO

Publicato il 06/12/2023

N. 18312/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13678/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13678 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Maria Teresa Barbarito, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Augusto, Roberto D'Addabbo, La Selva Laura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Augusto in Roma, viale Mazzini n. 73, Scala B Int. 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Nazionale ex D.M. n. 326/2021 e D.D. n. 23/2022, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del mancato superamento prove scritte procedura ordinaria per titoli ed esami per

immissione in ruolo di personale docente di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, per la classe di concorso AN56 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - Violoncello)

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Barbarito Maria Teresa il 21/11/2022:

- della graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado - d.d. n. 499 del 21/04/2020 come modificato e integrato dal d.d. n. 23 del 05/01/2022 - classe di concorso AN56 - regione Puglia

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente, come impugnata con l'atto di motivi aggiunti indicato in epigrafe;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla udienza pubblica del 20 febbraio 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza collegiale n. 18312/2023 pubblicata il 06/12/2023, ed emessa dal Tar Lazio - Roma, sez. III Bis, nel giudizio recante R.G. n. 13678/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."

Studio Legale
Avv. Enzo AUGUSTO e Associati
00195 Roma - viale Mazzini n. 73 scala B int. 2
Tel. 06.375.15.596 - Fax 03.892.80.165
70122 Bari - via Abate Gimma n. 147
Tel. 080.524.40.07 - Fax 080.524.40.50

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse della dott.sa **BARBARITO Maria Teresa** (c.f. BRBMTR89C43 H096G), nata a Putignano (BA) il 03/03/1989 e residente in Monopoli (BA) alla via Arenazza n. 116, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo AUGUSTO (c.f. GSTVCN42L14A662H), Roberto D'ADDABBO (c.f. DDDRRT71D23A662R) e Laura LA SELVA (c.f. LSLIRA91E55F280J) con studio professionale sito in Roma al viale Mazzini n. 73, scala B int. 2, giusta procura alle liti in calce al presente atto e su foglio separato.

Si indicano i numeri di fax 080.524.40.50 e 06.892.80.165 e i seguenti indirizzi p.e.c. augusto.vincenzo@avvocatibari.legalmail.it, r.daddabbo@legalmail.it e laura.laselva@avvocatibari.legalmail.it

- *ricorrente* -

contro

- **Ministero dell'Istruzione** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*
- **Commissione Nazionale ex D.M. n. 326/2021 e D.D. n. 23/2022**, in persona del Presidente *pro tempore* ed istituita presso il Ministero dell'Istruzione
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** (c.f. 80024770721), in persona del Direttore generale e/o legale rappresentante *pro tempore*
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** (c.f. 80039860632), in persona del Direttore generale e/o legale rappresentante *pro tempore*

- *convenuti* -

per l'annullamento,

previa sospensiva e/o concessione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a.:

- della nota/mail del 04/08/2022 nella parte in cui viene comunicata alla dott.sa Barbarito Maria Teresa la sua non ammissione a sostenere la prova pratica e la prova orale (entrambe già sostenute rispettivamente in data 06/07 e 12/07/2022) a seguito di rideterminazione del punteggio con votazione di

68,00/100,00 della prova scritta sostenuta il 25/05/2022 per il concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022 per la classe di concorso AN56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - Violoncello) per la regione Puglia;

- del risultato della prova scritta sostenuta dalla ricorrente il 25/05/2022 per la classe di concorso AN56 per la regione Puglia, originariamente pari a complessivi 70,00/100,00 punti;
- dei quesiti formulati dalla Commissione Nazionale per la prova scritta somministrate per la classe di concorso AN56 per la giornata del 25/05/2022 per il concorso ordinario del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
- nonché di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, ancorché non conosciuto e comunque connesso, ivi compresa la nota prot. n. 28135 del 25/07/2022 (*rectius* n. 28133 del 25/07/2022), nella parte in cui - per quanto qui di interesse - il Ministero dell'Istruzione comunica a tutti gli USR che si era reso necessario provvedere ad una rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso AN56 a causa della presenza di errori nelle domande a risposta multipla, segnalati con note del Presidente della Commissione Nazionale per il tramite del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione.

FATTO

I. Con decreto n. 201 del 20/04/2020 del Ministero dell'Istruzione sono state individuate le disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami, di cui al Capo II del d.lgs. n. 59/2017, finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno e su base regionale.

La procedura selettiva che qui interessa, finalizzata alla copertura di complessivi 25.000 posti, è stata disciplinata e bandita con decreto n. 499 del 21/04/2020 del Capo Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione, in seguito rettificato con decreti dipartimentali n. 649 del 03/06/2020 e n. 749 del

01/07/2020; ed ulteriormente modificato con successivo decreto dipartimentale n. 23 del 05/01/2022.

La predetta procedura selettiva era articolata in una prima prova scritta, *computer based*, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, da svolgersi nella regione per la quale il candidato aveva presentato la domanda di partecipazione e presso le sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

Per quanto qui di interesse, la prova scritta consisteva nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel seguente modo:

- a. per i posti comuni, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa e vertenti sui programmi previsti dall'Allegato A al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 09/11/2021;
- b. per i posti di sostegno, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e vertenti sui programmi previsti dall'Allegato A al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 09/11/2021;
- c. per i posti comuni e di sostegno, 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Ciascun quesito consisteva in 1 domanda seguita da 4 risposte, delle quali solo 1 esatta.

L'ordine dei 50 quesiti era somministrato in modalità casuale per ciascun candidato e la prova aveva durata massima di 100 minuti (fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della L. n. 104/1992).

La valutazione della prova scritta era effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale n. 326/2021, con attribuzione di massimo 100,00 punti.

Superavano la prova i candidati che conseguivano il punteggio complessivo non inferiore a 70,00/100,00, ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ogni quesito (2,00 punti per ogni risposta corretta e 0,00 punti per ogni risposta errata o non data).

Il mancato superamento della prova comportava l'esclusione dal prosieguo della procedura.

Alla prova scritta seguivano la prova pratica e quella orale.

Tale seconda fase si intendeva superata dai candidati che conseguivano un punteggio non inferiore a 70,00/100,00 punti, ottenuto dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite sia per la prova pratica che per quella orale (per ciascuna prova erano messi a disposizione 100,00 punti).

Infine, la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati che superavano la prova orale, con possibilità di conseguire un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

II. Tanto chiarito in termini di articolazione generale della procedura, la dott.sa Barbarito prendeva parte al suddetto concorso per la classe di concorso AN56 (Strumento musicale nella scuola secondari di primo grado - Violoncello) presso la regione Puglia, per la quale era stato messo a concorso 1 posto; procedura gestita dall'USR Campania (cfr. decreto dipartimentale n. 649/2020).

In data 25/05/2022 la ricorrente svolgeva la prova scritta per la suddetta classe di concorso.

Senonché la deducente, durante l'espletamento della stessa, si rendeva conto che alcuni quesiti presentavano delle anomalie.

Ciò nonostante la concludeva e, dopo aver atteso presso la propria postazione lo sblocco da parte del responsabile tecnico d'aula, visualizzava il punteggio complessivo pari a 70,00/100,00 ottenuto dalla correzione automatica ed anonima del proprio elaborato eseguita dall'applicazione di sistema; per cui rag-

giungeva la soglia minima necessaria per l'ammissione alla successiva prova orale.

In data 10/06/2022 l'USR Campania procedeva alla pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e quella pratica per la classe di concorso AN56, con l'esatta indicazione della sede, dei giorni e dell'ora di svolgimento.

In tale elenco era anche indicata la sede di estrazione della traccia per lo svolgimento del colloquio, da effettuarsi ventiquattro ore prima dell'orario programmato per lo svolgimento della stessa.

Sicché la ricorrente, come da avviso, si recava presso l'Istituto Comprensivo "Amedeo Maiuri" di Pompei (NA) il 06/07/2022 per sostenere la prova pratica, il 11/07/2022 per l'estrazione della traccia per il colloquio ed il 12/07/2022 per sostenere il colloquio.

Entrambe le prove venivano superate dalla candidata con il conseguimento del punteggio complessivo di 82,00/100,00, ottenuto dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite per ciascuna delle prove.

III. Sennonché in attesa della valutazione dei titoli, la ricorrente in data 04/08/2022 riceveva una mail avente per oggetto "comunicazione ricalcolo barbarito maria teresa" e che riportava il seguente testo:

«Gentile candidata BARBARITO MARIA TERESA

Le comunichiamo che, per la procedura concorsuale in oggetto, Lei ha riportato, a seguito della rideterminazione del punteggio di cui alla nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 28135 del 25.07.2022, la votazione 68.00/100 alla prova scritta per la classe di concorso AN56.

Pertanto Lei, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.D. 23/2002, non è ammessa a sostenere le prove orali e pratiche».

Dalla lettura della nota prot. 28135 (*rectius* 28133) del 25/07/2022 la ricorrente apprendeva che il Ministero aveva avviato con il Gestore delle prove scritte le interlocuzioni per procedere al ricalcolo dei punteggi delle stesse prove.

Tanto in quanto si era reso necessario provvedere ad una rettifica dei punteggi delle prove scritte per le classi di concorso AB55, AG56, AM55, AN56 AW55,

AB24 T1 e AB25T1, a causa della presentazione di errori nelle domande a risposta multipla, segnalati con note del Presidente della Commissione Nazionale per il tramite del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione.

In data 05/09/2022 la ricorrente riceveva una mail avente il seguente contenuto:

«Gentile MARIA TERESA BARBARITO,
in merito al concorso di cui all'oggetto si invita la S.V. ad accedere alla propria area riservata della Piattaforma concorso e procedure selettive, nella sezione "Graduatorie" dove potrà prendere visione:

- dell'elaborato relativo alla prova scritta
- di una comunicazione da parte dell'USR competente riguardo l'esito della prova scritta per la classe di concorso AN56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO)».

Accedendo al succitato portale la ricorrente riscontrava la rideterminazione del punteggio della prova scritta in 68,00/100,00 punti alla sezione "ESITI PROVE D'ESAME" – "Procedura concorsuale AN56".

Nella sezione "Allegati" visionava l'elaborato relativo alla prova scritta per la classe di concorso AN56, che però riportava il punteggio di 70,00/100,00 punti.

Nulla, a differenza di quanto indicato nella mail del 05/09/2022, era allegato con riferimento alla comunicazione da parte dell'USR Campania.

IV. Solo in via ufficiosa, attraverso la consultazione dei siti internet, la dott.sa Barbarito apprendeva che il Ministero aveva stabilito che un quesito (che per la ricorrente corrispondeva al n. 8) formulato nella seguente maniera:

DOMANDA: "Quante misure (grandezze) di violoncello si trovano comunemente in commercio?"

OPZIONI MULTIPLE DI RISPOSTA: "a) Quattro Misure; b) Cinque Misure; c) Tre Misure; d) Sei Misure"

conteneva come risposta esatta la voce indicata alla lettera d), anziché quella indicata alla lettera b) e che originariamente era stata intesa come giusta dal correttore automatico.

Pertanto la p.a. convenuta aveva ritenuto necessario procedere al ricalcolo dei punteggi nella seguente maniera:

- assegnando 2,00 punti a coloro che avevano risposto alla domanda selezionando l'opzione di risposta corrispondente a quella caricata in piattaforma alla lettera d);
- sottraendo 2,00 punti ai candidati - ivi compresa l'odierna ricorrente - che avevano scelto come risposta l'opzione caricata in piattaforma alla lettera b);
- lasciando invariato il punteggio di 0 punti nel caso in cui fossero state scelte le restanti opzioni di risposta o nel caso di risposta non data.

Di tale circostanza tuttavia la ricorrente non ha avuto notizia formale, né ha rinvenuto note ufficiali del Ministero in tal senso.

La dott.sa Barbarito, ritenendo di essere stata ingiustamente pregiudicata, propone gravame avverso gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione del decreto dipartimentale n. 23 del 05/01/2022 (artt. 3, comma 4). Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 326 del 09/11/2021 (artt. 4, comma 6).

Eccesso di potere per erroneo travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Manifesta irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento.

Difetto assoluto di motivazione.

Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

I.a. - Gli atti impugnati sono palesemente illegittimi per violazione del decreto dipartimentale n. 23/2022 e del decreto ministeriale n. 326/2021, contenenti disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con decreto dipartimentale n. 499 del 21/04/2020.

In particolare, l'art. 4 del decreto ministeriale n. 326/2021, in tema di "Prova scritta per posti comuni e di sostegno", al comma 6 ha stabilito che «Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti».

Siffatto contenuto è stato, poi, pedissequamente ripreso dall'art. 3, comma 4 del decreto dipartimentale n. 23/2022.

Tanto chiarito, come già dedotto in punto di fatto, il **quesito n. 8** sottoposto alla ricorrente - e che parrebbe essere quello rivisto dal Ministero con conseguente rideterminazione del punteggio - era così testualmente formulato:

DOMANDA: "Quante misure (grandezze) di violoncello si trovano comunemente in commercio?"

OPZIONI MULTIPLE DI RISPOSTA: "a) Quattro Misure; b) Cinque Misure; c) Tre Misure; d) Sei Misure"

La ricorrente aveva indicato l'opzione "b" ritenuta esatta dal correttore automatico.

Successivamente, in luogo della suddetta opzione, sarebbe stata ritenuta corretta la risposta contenuta alla lettera "d".

Senonché la definizione contenuta nella risposta "d" - e considerata in un secondo momento come corretta - in realtà è da ritenersi imprecisa sulla scorta dell'uso ambiguo della locuzione "comunemente in commercio" contenuta nel quesito.

Tale conclusione è avvalorata dal parere *pro veritate* redatto dal M° Sandro MEO titolare di violoncello presso il Conservatorio Statale di Musica di Cosenza, e che si produce in atti.

In tale scritto il docente parte dalla premessa che in commercio vi sono varie misure (o grandezze) di violoncello che, come si può verificare anche dai cataloghi che si allegano, variano a seconda del "livello" a cui è rivolta l'offerta.

In particolare, viene segnalato che i modelli dedicati agli studenti che sono in una fase avanzata dello studio sono costruiti per adulti; e quindi, nella maggior parte dei casi si tratta solo della dimensione intera di 4/4 a prescindere che si

sia in presenza di un violoncello artigianale (realizzato da un liutaio) o un prodotto commerciale (realizzato a livello industriale).

In tutti gli altri casi il violoncello deve adattarsi a ragazzi di tutte le età (adolescenti e bambini).

Sicché non esiste un numero di misure standard: esse variano da modello a modello e sono disponibili fino ad un massimo 7 dimensioni ($4/4$, $7/8$, $3/4$, $2/4$, $1/4$, $1/8$ e $1/10$).

E tuttavia i violoncelli con misura pari a $7/8$ o $1/10$ sono poco diffusi e, spesso, anche di difficile reperimento.

Tanto premesso, non v'è chi non veda come l'utilizzo dell'avverbio "comunemente" contenuto nel quesito risulti fuorviante: il suo utilizzo causa confusione e fraintendimenti perché, cambiando il campione di riferimento, la risposta può essere diversa.

Valga per tutti tale esempio: in Conservatorio è difficile trovare misura di violoncello diverse dal $4/4$; in una scuola media se ne trovano solitamente di $2/4$, $3/4$ e $4/4$; nella fascia al di sotto degli 11 anni è difficile che vi siano dimensioni maggiori del $3/4$, e quindi è più comune trovare misure di $3/4$, $2/4$, $1/4$ e $1/8$.

Per tali motivi la definizione indicata nella risposta "b" - considerata solo in un secondo momento errata - può essere ritenuta altrettanto corretta al pari di quella contenuta alla lettera "d".

Sicché alla luce di quanto evidenziato, la risposta considerata in un secondo momento come esatta dal Ministero (pur non essendo in sé errata) non può nemmeno essere considerata come l'unica corretta, risultando tale anche la risposta fornita dalla ricorrente.

I.b. - Peraltro, le ragioni del disposto ricalcolo del punteggio appaiono impercetrabili e prive di adeguata motivazione, laddove l'Amministrazione scolastica, con mail del 04/08/2022, si è limitata a comunicare alla ricorrente che la rideterminazione era stata disposta a seguito di nota prot. n. 28135 (*rectius* 28133) del 25/07/2022, la quale a sua volta rinvia ad una nota (non meglio conosciuta) del Presidente della Commissione Nazionale.

Lo stesso provvedimento, dunque, difetta *in toto* dei presupposti fattuali e giuridici posti a suo fondamento, oltre che di qual si voglia concreta motivazione che ne legittimi la sua emanazione secondo l'iter procedimentale *ex lege*, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale.

Né tantomeno l'Amministrazione scolastica convenuta si è premurata di colmare tali lacune motivazionali all'esito della rideterminazione che doveva – secondo quanto indicato nella nota prot. n. 28133 del 25/07/2022 – essere comunicata a ciascun candidato anche tramite nota resa disponibile dal Gestore del sistema informativo, nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto voce Graduatorie e riportare il numero ed il testo del quesito oggetto di rideterminazione del punteggio precisando quali riposte erano state ritenute errate e quali corrette dal Presidente di Commissione.

Ebbene di tale nota la ricorrente è stata informata mediante avviso al proprio indirizzo di posta elettronica in data 05/09/2022.

E tuttavia consultando la propria area riservata la stessa nella sezione "Allegati" ha trovato solo l'elaborato per la prova scritta concorsuale per la classe di concorso AN56, che peraltro recava ancora il punteggio di 70,00/100,00; non rinvenendo alcuna nota contenente la motivazione della successiva rideterminazione.

Anche sotto tale profilo, dunque, appare evidente come la condotta dell'Amministrazione scolastica resistente, oltre a risultare illegittima, si manifesti contraria ai basilari principi di trasparenza, correttezza e buona fede.

II. Violazione e falsa applicazione del decreto dipartimentale n. 23 del 05/01/2022 (artt. 3, comma 4). Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 326 del 09/11/2021 (artt. 4, comma 6).

Eccesso di potere per erroneo travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Manifesta irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento.

Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Sotto altro profilo, ed in subordine, rileva che gli atti gravati risultano comunque affetti dai vizi indicati in rubrica laddove non tengono conto che altro quesito era equivoco e si prestava a più risposte corrette.

Invero, il **quesito n. 46** sottoposto alla ricorrente era così testualmente formulato:

DOMANDA: “*Il violoncello da che strumento deriva?*”

OPZIONI MULTIPLE DI RISPOSTA: “*a) dalla Viola da Gamba; b) dalla Viella; c) dalla Ribeca; d) dalla Gironda*”.

La ricorrente aveva indicato l’opzione “b”; il correttore automatico ha individuato come corretta l’opzione “a”.

Senonché la definizione contenuta nella risposta “a” – e considerata come corretta – in realtà è da ritenersi imprecisa.

E tanto se si considera che attraverso l’analisi dei testi comunemente utilizzati nello studio dello strumento del violoncello e di un articolo di Wikipedia, si può dedurre quanto segue:

- Forino (1905, riedito nel 1930) afferma che il violoncello derivi dalla viola da gamba;
- Malusi (1973) afferma che il violoncello derivi da un tentativo di unire le caratteristiche di violino e viola da gamba, entrambi derivanti da strumenti più antichi (crouth, ribeca, sarinda e viella);
- Pleeth (1982) afferma che il violoncello dal violino basso, strumento totalmente diverso dalla viola da gamba (“archivia” l’origine dalla viola da gamba) e fornisce una spiegazione molto accurata a sostegno della sua tesi;
- nel Libro “Gli Archi” (1988) afferma che il violoncello derivi dalla viola da braccio;
- nell’articolo di Wikipedia, a pag. 2 si dice che il violoncello derivi dalla viola da braccio, ossia dal violino e rimanda alla bibliografia.

Sicché risulta dimostrato che il violoncello non è il risultato di una “discendenza immediata” dalla viola da gamba.

Ne consegue che la risposta considerata come esatta dal Ministero, pur non essendo in sé errata, non può essere considerata come la sola ed unica corretta.

La suddetta violazione, oltre a viziare in radice l'intera prova, ha comunque inciso in termini decisivi sull'esito sfavorevole dalla prova scritta sostenuta dalla ricorrente a seguito della rideterminazione del punteggio.

Invero, come già esplicito in punto di fatto, per effetto del ricalcolo operato dall'Amministrazione resistente (qui gravato in via principale), la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 68,00/100,00, non riuscendo a raggiungere il punteggio minimo di 70,00/100,00 per la ammissione alla prova orale per soli 2,00 punti.

Per cui con l'aggiunta del punteggio di 2,00 per il quesito n. 46 per il quale la ricorrente ha comunque dato risposta corretta, la stessa risulterebbe ri-ammissa alla seconda prova: ai 68,00 punti riconosciuti dal correttore automatico, andrebbero aggiunti quantomeno ulteriori 2,00.

In questa prospettiva, dunque, l'istante avrebbe raggiunto il punteggio minimo necessario per l'ammissione alla prova orale, poiché totalizzerebbe 70,00 punti.

ISTANZA CAUTELARE

Accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* per i motivi sin qui dedotti, il *periculum in mora* che giustifica l'invocata misura cautelare è *in re ipsa* nel pregiudizio - che ha già sostenuto e superato le prove orali - che riceverebbe la ricorrente in caso di mancato inserimento sia pure con riserva nella graduatoria della procedura concorsuale finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria e su base regionale; con conseguenziale impedimento ad accedere alla nomina in ruolo già per il prossimo a.s. 2022/2023, costringendola a permanere in una situazione di precariato.

Invero, nelle more della definizione nel merito del giudizio, tale possibilità rischia di venire irrimediabilmente pregiudicata con la copertura dei posti di ruolo attualmente disponibili.

Pertanto si chiede l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta all'istante l'ammissione, sia pure con riserva, in graduatoria.

In via estremamente gradata si chiede la sospensione della procedura nelle mo-
re della definizione del giudizio di merito.

**ISTANZA PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
EX ARTT. 52, COMMA 2 C.P.A. E 151 C.P.C.**

Ove occorra, e in ragione del numero dei partecipanti al concorso in questione
ed ammessi alla prova orale e della impossibilità di una loro individuazione, si
chiede disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi
degli artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web
dell'Amministrazione resistente.

Per tali motivi, la dott.sa Barbarito, come in atti rappresentata e difesa,

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, previa
concessione della invocata misura cautelare, voglia accogliere il ricorso in
epigrafe, con ogni ulteriore conseguenza di legge e con vittoria di spese.


Si dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., la presente controver-
sia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo unificato è do-
vuto nella misura di € 325,00 (euro trecentoventicinque/00).

Roma, 28/10/2022

avv. Enzo AUGUSTO

avv. Roberto D'ADDABBO

avv. Laura LA SELVA



Studio Legale
Avv. Enzo AUGUSTO e Associati
00195 Roma - viale Mazzini n. 73 scala B int. 2
Tel. 06.375.15.596 - Fax 03.892.80.165
70122 Bari - via Abate Gimma n. 147
Tel. 080.524.40.07 - Fax 080.524.40.50

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

nel ricorso R.G. n. 13678/2022

Nell'interesse della dott.sa **BARBARITO Maria Teresa** (c.f. BRBMTR89C43 H096G), nata a Putignano (BA) il 03/03/1989 e residente in Monopoli (BA) alla via Arenazza n. 116, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo AUGUSTO (c.f. GSTVCN42L14A662H), Roberto D'ADDABBO (c.f. DDDRRT71D23A662R) e Laura LA SELVA (c.f. LSLIRA91E55F280J) con studio professionale sito in Roma al viale Mazzini n. 73, scala B int. 2, giusta procura alle liti in calce al presente atto e su foglio separato.

Si indicano i numeri di fax 080.524.40.50 e 06.892.80.165 e i seguenti indirizzi p.e.c. augusto.vincenzo@avvocatibari.legalmail.it, r.daddabbo@legalmail.it e laura.laselva@avvocatibari.legalmail.it

- *ricorrente* -

contro

- **Ministero dell'Istruzione** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*
- **Commissione Nazionale ex D.M. n. 326/2021 e D.D. n. 23/2022**, in persona del Presidente *pro tempore* ed istituita presso il Ministero dell'Istruzione
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** (c.f. 80024770721), in persona del Direttore generale e/o legale rappresentante *pro tempore*
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** (c.f. 80039860632), in persona del Direttore generale e/o legale rappresentante *pro tempore*

- *convenuti* -

nonché nei confronti

della dott.sa **GIOVINAZZI Giuditta** (c.f. [REDACTED]), residente in [REDACTED] al [REDACTED]

- *controinteressata* -

per l'annullamento,

previa sospensiva e/o concessione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a.:

A. NEL RICORSO PRINCIPALE:

- della nota/mail del 04/08/2022 nella parte in cui viene comunicata alla dott.sa Barbarito Maria Teresa la sua non ammissione a sostenere la prova pratica e la prova orale (entrambe già sostenute rispettivamente in data 06/07 e 12/07/2022) a seguito di rideterminazione del punteggio con votazione di 68,00/100,00 della prova scritta sostenuta il 25/05/2022 per il concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022 per la classe di concorso AN56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - Violoncello) per la regione Puglia;
- del risultato della prova scritta sostenuta dalla ricorrente il 25/05/2022 per la classe di concorso AN56 per la regione Puglia, originariamente pari a complessivi 70,00/100,00 punti;
- dei quesiti formulati dalla Commissione Nazionale per la prova scritta somministrate per la classe di concorso AN56 per la giornata del 25/05/2022 per il concorso ordinario del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
- nonché di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, ancorché non conosciuto e comunque connesso, ivi compresa la nota prot. n. 28135 del 25/07/2022 (*rectius* n. 28133 del 25/07/2022), nella parte in cui - per quanto qui di interesse - il Ministero dell'Istruzione comunica a tutti gli USR che si era reso necessario provvedere ad una rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso AN56 a causa della presenza di errori nelle domande a risposta multipla, segnalati con note del Presidente della Commissione Nazionale per il tramite del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione;

B. NONCHÉ CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI:

- della graduatoria di merito del concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022 per la classe di concorso AN56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - Violoncello) per la regione Puglia, allegata al provvedimento prot. n. 41319 del 31/10/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- nonché di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, ancorché non conosciuto e comunque connesso.

- Con decreto n. 201 del 20/04/2020 del Ministero dell'Istruzione sono state individuate le disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami, di cui al Capo II del d.lgs. n. 59/2017, finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno e su base regionale.

La procedura selettiva che qui interessa, finalizzata alla copertura di complessivi 25.000 posti, è stata disciplinata e bandita con decreto n. 499 del 21/04/2020 del Capo Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione, in seguito rettificato con decreti dipartimentali n. 649 del 03/06/2020 e n. 749 del 01/07/2020; ed ulteriormente modificato con successivo decreto dipartimentale n. 23 del 05/01/2022.

La predetta procedura selettiva era articolata in una prima prova scritta, *computer based*, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, da svolgersi nella regione per la quale il candidato aveva presentato la domanda di partecipazione e presso le sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

Per quanto qui di interesse, la prova scritta consisteva nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel seguente modo:

- a. per i posti comuni, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa e vertenti sui programmi previsti dall'Allegato A al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 09/11/2021;
- b. per i posti di sostegno, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e vertenti sui programmi previsti dall'Allegato A al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 09/11/2021;
- c. per i posti comuni e di sostegno, 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Ciascun quesito consisteva in 1 domanda seguita da 4 risposte, delle quali solo 1 esatta.

L'ordine dei 50 quesiti era somministrato in modalità casuale per ciascun candidato e la prova aveva durata massima di 100 minuti (fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della L. n. 104/1992).

La valutazione della prova scritta era effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale n. 326/2021, con attribuzione di massimo 100,00 punti.

Superavano la prova i candidati che conseguivano il punteggio complessivo non inferiore a 70,00/100,00, ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ogni quesito (2,00 punti per ogni risposta corretta e 0,00 punti per ogni risposta errata o non data).

Il mancato superamento della prova comportava l'esclusione dal prosieguo della procedura.

Alla prova scritta seguivano la prova pratica e quella orale.

Tale seconda fase si intendeva superata dai candidati che conseguivano un punteggio non inferiore a 70,00/100,00 punti, ottenuto dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite sia per la prova pratica che per quella orale (per ciascuna prova erano messi a disposizione 100,00 punti).

Infine, la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati che superavano la prova orale, con possibilità di conseguire un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

- Tanto chiarito in termini di articolazione generale della procedura, la dott.sa Barbarito prendeva parte al suddetto concorso per la classe di concorso AN56 (Strumento musicale nella scuola secondari di primo grado - Violoncello) presso la regione Puglia, per la quale era stato messo a concorso 1 posto; procedura gestita dall'USR Campania (cfr. decreto dipartimentale n. 649/2020).

In data 25/05/2022 la ricorrente svolgeva la prova scritta per la suddetta classe di concorso.

Senonché la deducente, durante l'espletamento della stessa, si rendeva conto che alcuni quesiti presentavano delle anomalie.

Ciò nonostante la concludeva e, dopo aver atteso presso la propria postazione lo sblocco da parte del responsabile tecnico d'aula, visualizzava il punteggio complessivo pari a 70,00/100,00 ottenuto dalla correzione automatica ed anonima del proprio elaborato eseguita dall'applicazione di sistema; per cui raggiungeva la soglia minima necessaria per l'ammissione alla successiva prova orale.

In data 10/06/2022 l'USR Campania procedeva alla pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e quella pratica per la classe di concorso AN56, con l'esatta indicazione della sede, dei giorni e dell'ora di svolgimento.

In tale elenco era anche indicata la sede di estrazione della traccia per lo svolgimento del colloquio, da effettuarsi ventiquattro ore prima dell'orario programmato per lo svolgimento della stessa.

Sicché la ricorrente, come da avviso, si recava presso l'Istituto Comprensivo "Amedeo Maiuri" di Pompei (NA) il 06/07/2022 per sostenere la prova pratica, il 11/07/2022 per l'estrazione della traccia per il colloquio ed il 12/07/2022 per sostenere il colloquio.

Entrambe le prove venivano superate dalla candidata con il conseguimento del punteggio complessivo di 82,00/100,00, ottenuto dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite per ciascuna delle prove.

- Sennonché in attesa della valutazione dei titoli, la ricorrente in data 04/08/2022 riceveva una mail avente per oggetto "comunicazione ricalcolo barbarito maria teresa" e che riportava il seguente testo:

«Gentile candidata BARBARITO MARIA TERESA

Le comunichiamo che, per la procedura concorsuale in oggetto, Lei ha riportato, a seguito della rideterminazione del punteggio di cui alla nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 28135 del 25.07.2022, la votazione 68.00/100 alla prova scritta per la classe di concorso AN56.

Pertanto Lei, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.D. 23/2002, non è ammessa a sostenere le prove orali e pratiche».

Dalla lettura della nota prot. 28135 (*rectius* 28133) del 25/07/2022 la ricorrente apprendeva che il Ministero aveva avviato con il Gestore delle prove scritte le interlocuzioni per procedere al ricalcolo dei punteggi delle stesse prove.

Tanto in quanto si era reso necessario provvedere ad una rettifica dei punteggi delle prove scritte per le classi di concorso AB55, AG56, AM55, AN56 AW55, AB24 T1 e AB25T1, a causa della presentazione di errori nelle domande a risposta multipla, segnalati con note del Presidente della Commissione Nazionale per il tramite del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione.

In data 05/09/2022 la ricorrente riceveva una mail avente il seguente contenuto:

«Gentile MARIA TERESA BARBARITO,

in merito al concorso di cui all'oggetto si invita la S.V. ad accedere alla propria area riservata della Piattaforma concorso e procedure selettive, nella sezione "Graduatorie" dove potrà prendere visione:

- dell'elaborato relativo alla prova scritta

- di una comunicazione da parte dell'USR competente riguardo l'esito della prova scritta per la classe di concorso AN56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO)».

Accedendo al succitato portale la ricorrente riscontrava la rideterminazione del punteggio della prova scritta in 68,00/100,00 punti alla sezione "ESITI PROVE D'ESAME" – "Procedura concorsuale AN56".

Nella sezione "Allegati" visionava l'elaborato relativo alla prova scritta per la classe di concorso AN56, che però riportava il punteggio di 70,00/100,00 punti.

Nulla, a differenza di quanto indicato nella mail del 05/09/2022, era allegato con riferimento alla comunicazione da parte dell'USR Campania.

- Solo in via ufficiosa, attraverso la consultazione dei siti internet, la dott.sa Barbarito apprendeva che il Ministero aveva stabilito che un quesito (che per la ricorrente corrispondeva al n. 8) formulato nella seguente maniera:

DOMANDA: "Quante misure (grandezze) di violoncello si trovano comunemente in commercio?"

OPZIONI MULTIPLE DI RISPOSTA: "a) Quattro Misure; b) Cinque Misure; c) Tre Misure; d) Sei Misure"

conteneva come risposta esatta la voce indicata alla lettera d), anziché quella indicata alla lettera b) e che originariamente era stata intesa come giusta dal correttore automatico.

Pertanto la p.a. convenuta aveva ritenuto necessario procedere al ricalcolo dei punteggi nella seguente maniera:

- assegnando 2,00 punti a coloro che avevano risposto alla domanda selezionando l'opzione di risposta corrispondente a quella caricata in piattaforma alla lettera d);

- sottraendo 2,00 punti ai candidati – ivi compresa l’odierna ricorrente – che avevano scelto come risposta l’opzione caricata in piattaforma alla lettera b);
- lasciando invariato il punteggio di 0 punti nel caso in cui fossero state scelte le restanti opzioni di risposta o nel caso di risposta non data.

Di tale circostanza tuttavia la ricorrente non ha avuto notizia formale, né ha rinvenuto note ufficiali del Ministero in tal senso.

- Con atto notificato il 30/10/2022 e depositato il 16/11/2022 presso il Tar di Roma, è stato proposto il ricorso in epigrafe, con contestuale istanza cautelare. Per la trattazione dell’istanza cautelare è stata fissata la Camera di Consiglio del 06/12/2022.

- Successivamente all’instaurazione del presente contenzioso, con nota prot. n. 41319 del 31/10/2022 l’USR Campania ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per la classe di concorso AN56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - Violoncello) per la regione Puglia, da cui risulta confermata l’esclusione della ricorrente ed unico candidato vincitore la dott.sa Giovinazzi Giuditta.

Pertanto con il presenta atto di motivi aggiunti la dott.sa Barbarito impugna il suddetto provvedimento in quanto viziato per illegittimità derivata, in virtù delle medesime ragioni già espresse nel ricorso introduttivo che, pertanto, formano parte integrante del presente atto e si riproducono qui testualmente.

I. Violazione e falsa applicazione del decreto dipartimentale n. 23 del 05/01/2022 (artt. 3, comma 4). Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 326 del 09/11/2021 (artt. 4, comma 6).

Eccesso di potere per erroneo travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Manifesta irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento.

Difetto assoluto di motivazione.

Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

I.a. - Gli atti impugnati sono palesemente illegittimi per violazione del decreto dipartimentale n. 23/2022 e del decreto ministeriale n. 326/2021, contenenti disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con decreto dipartimentale n. 499 del 21/04/2020.

In particolare, l'art. 4 del decreto ministeriale n. 326/2021, in tema di "Prova scritta per posti comuni e di sostegno", al comma 6 ha stabilito che «Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti».

Siffatto contenuto è stato, poi, pedissequamente ripreso dall'art. 3, comma 4 del decreto dipartimentale n. 23/2022.

*Tanto chiarito, come già dedotto in punto di fatto, il **quesito n. 8** sottoposto alla ricorrente - e che parrebbe essere quello rivisto dal Ministero con conseguente rideterminazione del punteggio - era così testualmente formulato:*

DOMANDA: "Quante misure (grandezze) di violoncello si trovano comunemente in commercio?"

OPZIONI MULTIPLE DI RISPOSTA: "a) Quattro Misure; b) Cinque Misure; c) Tre Misure; d) Sei Misure"

La ricorrente aveva indicato l'opzione "b" ritenuta esatta dal correttore automatico.

Successivamente, in luogo della suddetta opzione, sarebbe stata ritenuta corretta la risposta contenuta alla lettera "d".

Senonché la definizione contenuta nella risposta "d" - e considerata in un secondo momento come corretta - in realtà è da ritenersi imprecisa sulla scorta dell'uso ambiguo della locuzione "comunemente in commercio" contenuta nel quesito.

Tale conclusione è avvalorata dal parere pro veritate redatto dal M° Sandro MEO titolare di violoncello presso il Conservatorio Statale di Musica di Cosenza, e che si produce in atti.

In tale scritto il docente parte dalla premessa che in commercio vi sono varie misure (o grandezze) di violoncello che, come si può verificare anche dai cataloghi che si allegano, variano a seconda del "livello" a cui è rivolta l'offerta.

In particolare, viene segnalato che i modelli dedicati agli studenti che sono in una fase avanzata dello studio sono costruiti per adulti; e quindi, nella maggior parte dei casi si tratta solo della dimensione intera di 4/4 a prescindere che si sia in presenza di un violoncello artigianale (realizzato da un liutaio) o un prodotto commerciale (realizzato a livello industriale).

In tutti gli altri casi il violoncello deve adattarsi a ragazzi di tutte le età (adolescenti e bambini).

Sicché non esiste un numero di misure standard: esse variano da modello a modello e sono disponibili fino ad un massimo 7 dimensioni (4/4, 7/8, 3/4, 2/4, 1/4, 1/8 e 1/10).

E tuttavia i violoncelli con misura pari a 7/8 o 1/10 sono poco diffusi e, spesso, anche di difficile reperimento.

Tanto premesso, non v'è chi non veda come l'utilizzo dell'avverbio "comunemente" contenuto nel quesito risulti fuorviante: il suo utilizzo causa confusione e fraintendimenti perché, cambiando il campione di riferimento, la risposta può essere diversa.

Valga per tutti tale esempio: in Conservatorio è difficile trovare misura di violoncello diverse dal 4/4; in una scuola media se ne trovano solitamente di 2/4, 3/4 e 4/4; nella fascia al di sotto degli 11 anni è difficile che vi siano dimensioni maggiori del 3/4, e quindi è più comune trovare misure di 3/4, 2/4, 1/4 e 1/8.

Per tali motivi la definizione indicata nella risposta "b" - considerata solo in un secondo momento errata - può essere ritenuta altrettanto corretta al pari di quella contenuta alla lettera "d".

Sicché alla luce di quanto evidenziato, la risposta considerata in un secondo momento come esatta dal Ministero (pur non essendo in sé errata) non può nemmeno essere considerata come l'unica corretta, risultando tale anche la risposta fornita dalla ricorrente.

I.b. - *Peraltro, le ragioni del disposto ricalcolo del punteggio appaiono imperscrutabili e prive di adeguata motivazione, laddove l'Amministrazione scolastica, con mail del 04/08/2022, si è limitata a comunicare alla ricorrente che la rideterminazione era stata disposta a seguito di nota prot. n. 28135 (rectius 28133) del 25/07/2022, la quale a sua volta rinvia ad una nota (non meglio conosciuta) del Presidente della Commissione Nazionale.*

Lo stesso provvedimento, dunque, difetta in toto dei presupposti fattuali e giuridici posti a suo fondamento, oltre che di qual si voglia concreta motivazione che ne legittimi la sua emanazione secondo l'iter procedimentale ex lege, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale.

Né tantomeno l'Amministrazione scolastica convenuta si è premurata di colmare tali lacune motivazionali all'esito della rideterminazione che doveva – secondo quanto indicato nella nota prot. n. 28133 del 25/07/2022 – essere comunicata a ciascun candidato anche tramite nota resa disponibile dal Gestore del sistema informativo, nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto voce Graduatorie e riportare il numero ed il testo del quesito oggetto di rideterminazione del punteggio precisando quali risposte erano state ritenute errate e quali corrette dal Presidente di Commissione. Ebbene di tale nota la ricorrente è stata informata mediante avviso al proprio indirizzo di posta elettronica in data 05/09/2022.

E tuttavia consultando la propria area riservata la stessa nella sezione "Allegati" ha trovato solo l'elaborato per la prova scritta concorsuale per la classe di concorso AN56, che peraltro recava ancora il punteggio di 70,00/100,00; non rinvenendo alcuna nota contenente la motivazione della successiva rideterminazione.

Anche sotto tale profilo, dunque, appare evidente come la condotta dell'Amministrazione scolastica resistente, oltre a risultare illegittima, si manifesti contraria ai basilari principi di trasparenza, correttezza e buona fede.

II. Violazione e falsa applicazione del decreto dipartimentale n. 23 del 05/01/2022 (artt. 3, comma 4). Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 326 del 09/11/2021 (artt. 4, comma 6).

Eccesso di potere per erroneo travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Manifesta irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento.

Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Sotto altro profilo, ed in subordine, rileva che gli atti gravati risultano comunque affetti dai vizi indicati in rubrica laddove non tengono conto che altro quesito era equivoco e si prestava a più risposte corrette.

*Invero, il **quesito n. 46** sottoposto alla ricorrente era così testualmente formulato:*

DOMANDA: "Il violoncello da che strumento deriva?"

OPZIONI MULTIPLE DI RISPOSTA: "a) dalla Viola da Gamba; b) dalla Viella; c) dalla Ribeca; d) dalla Gironda".

La ricorrente aveva indicato l'opzione "b"; il correttore automatico ha individuato come corretta l'opzione "a".

Senonché la definizione contenuta nella risposta "a" – e considerata come corretta - in realtà è da ritenersi imprecisa.

E tanto se si considera che attraverso l'analisi dei testi comunemente utilizzati nello studio dello strumento del violoncello e di un articolo di Wikipedia, si può dedurre quanto segue:

- Forino (1905, riedito nel 1930) afferma che il violoncello derivi dalla viola da gamba;
- Malusi (1973) afferma che il violoncello derivi da un tentativo di unire le caratteristiche di violino e viola da gamba, entrambi derivanti da strumenti più antichi (crouth, ribeca, sarinda e viella);
- Pleeth (1982) afferma che il violoncello dal violino basso, strumento totalmente diverso dalla viola da gamba ("archivia" l'origine dalla viola da gamba) e fornisce una spiegazione molto accurata a sostegno della sua tesi;
- nel Libro "Gli Archi" (1988) afferma che il violoncello derivi dalla viola da braccio;
- nell'articolo di Wikipedia, a pag. 2 si dice che il violoncello derivi dalla viola da braccio, ossia dal violino e rimanda alla bibliografia.

Sicché risulta dimostrato che il violoncello non è il risultato di una "discendenza immediata" dalla viola da gamba.

Ne consegue che la risposta considerata come esatta dal Ministero, pur non essendo in sé errata, non può essere considerata come la sola ed unica corretta.

La suddetta violazione, oltre a viziare in radice l'intera prova, ha comunque inciso in termini decisivi sull'esito sfavorevole dalla prova scritta sostenuta dalla ricorrente a seguito della rideterminazione del punteggio.

Invero, come già esplicito in punto di fatto, per effetto del ricalcolo operato dall'Amministrazione resistente (qui gravato in via principale), la ricorrente ha conse-

guito il punteggio complessivo di 68,00/100,00, non riuscendo a raggiungere il punteggio minimo di 70,00/100,00 per la ammissione alla prova orale per soli 2,00 punti.

Per cui con l'aggiunta del punteggio di 2,00 per il quesito n. 46 per il quale la ricorrente ha comunque dato risposta corretta, la stessa risulterebbe ri-ammessa alla seconda prova: ai 68,00 punti riconosciuti dal correttore automatico, andrebbero aggiunti quantomeno ulteriori 2,00.

In questa prospettiva, dunque, l'istante avrebbe raggiunto il punteggio minimo necessario per l'ammissione alla prova orale, poiché totalizzerebbe 70,00 punti.

ISTANZA CAUTELARE

Accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* per i motivi sin qui dedotti, il *periculum in mora* che giustifica l'invocata misura cautelare è *in re ipsa* nel pregiudizio che riceverebbe la ricorrente – che ha già sostenuto e superato le prove orali - in caso di mancato inserimento sia pure con riserva nella graduatoria della procedura concorsuale finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria e su base regionale; con conseguenziale impedimento ad accedere alla nomina in ruolo, costringendola a permanere in una situazione di precariato.

Invero, nelle more della definizione nel merito del giudizio, tale possibilità rischia di venire irrimediabilmente pregiudicata con la copertura dei posti di ruolo attualmente disponibili.

Pertanto si chiede l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta all'istante l'ammissione, sia pure con riserva, in graduatoria.

In via estremamente gradata si chiede la sospensione della procedura nelle more della definizione del giudizio di merito.

Per tali motivi, la dott.sa Barbarito, come in atti rappresentata e difesa,

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, previa concessione della invocata misura cautelare, voglia accogliere il ricorso in epigrafe

ed i presenti motivi aggiunti, con ogni ulteriore conseguenza di legge e con vittoria di spese.

Ai fini della normativa sul contributo unificato, ex art. 13, comma 6 *bis*, del D.p.r. n. 115/2002 e ss. mm. ii., si dichiara che con il presente atto non si amplia la materia del contendere, né si introducono nuove domande o si modifica il valore della controversia, sicché si chiede all'Ecc.mo Tar adito che voglia accertare il diritto della ricorrente all'esonero dal versamento del contributo unificato.

Bari - Roma, 18/11/2022

avv. Enzo AUGUSTO

avv. Roberto D'ADDABBO

avv. Laura LA SELVA

Gli avv.ti Enzo AUGUSTO, Roberto D'ADDABBO e Laura LA SELVA, difensori della dott.sa BARBARITO Maria Teresa, dichiarano che le copie analogiche del presente ricorso sono conformi all'originale nativo da cui sono estratte.

Bari - Roma, 18/11/2022

avv. Enzo AUGUSTO

avv. Roberto D'ADDABBO

avv. Laura LA SELVA

Documento

IT96K0200832974001257570222

Il bonifico è stato eseguito correttamente

ORDINANTE

Nominativo BARBARITO MARIA TERESA
IBAN IT96K0200832974001257570222
Banca UNICREDIT SPA
Città MONOPOLI
Indirizzo VIA ARENAZZA 116
Filiale ROMA UNIVERSITA' LA SAPIENZA,
P.LE ALDO MORO, 5 00185 ROMA

DATI DEL PAGAMENTO

Importo 100,00 EUR
Commissioni 1,08 EUR
Importo totale 101,08 EUR
Causale Tar Lazio, Roma Ordinanza n.
18312/2023 del 06/12/2023
Ricorso R.G. n. 13678/2022

BENEFICIARIO

Nominativo MIUR
IBAN IT94M0100003245348013355004
BIC/SWIFT BITAITRRENT
Banca BANCA D'ITALIA
Filiale VERSAMENTI DI TESORERIA - BON,
VIA MILANO, 60 G 00100 ROMA

Categoria pagamento Bonifico ordinario
Tipologia bonifico SEPA
TRN 1101233430085628
Data esecuzione 11 dic 2023
Data valuta 12 dic 2023
Data e ora inserimento 09 dic 2023 19:32
Canale INTERNET

Si prega di considerare l'ambiente prima della stampa

OGGETTO: Avviso notifica per pubblici proclami disposta ed autorizzate dal Tar Lazio - Roma, sez. III Bis con Ordinanza n. 18312/2023 pubblicata il 06/12/2023.

1) AUTORITÀ COMPETENTE

Tar Lazio - Roma, sezione III Bis, R.G. n. 13678/2022, prossima Udienza Pubblica fissata per il 20/02/2024.

2) PARTI

a) Ricorrente:

dott.sa Maria Teresa BARBARITO (c.f. BRBMTR89C43H096G), nata a Putignano (BA) il 03/03/1989 e residente in Monopoli (BA) alla via Arenazza n. 116, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo AUGUSTO (c.f. GSTVCN42L14A662H), Roberto D'ADDABBO (c.f. DDDRRT71D23 A662R) e Laura LA SELVA (c.f. LSLIRA91E55F280J);

b) Convenuti costituiti:

- Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore
 - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f. 80024770721), in persona del Direttore generale e/o legale rappresentante pro tempore
 - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (c.f. 80039860632), in persona del Direttore generale e/o legale rappresentante pro tempore
- tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma;

c) Convenuto non costituito:

Commissione Nazionale ex D.M. n. 326/2021 e D.D. n. 23/2022, in persona del Presidente pro tempore ed istituita presso il Ministero dell'Istruzione;

d) Controinteressata non costituita:

dott.sa Giuditta GIOVINAZZI (c.f. [REDACTED]), residente in [REDACTED] al [REDACTED].

3) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

a) quanto al ricorso principale: per l'annullamento, previa sospensiva e/o concessione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a.:

- della nota/mail del 04/08/2022 nella parte in cui viene comunicata alla dott.sa Maria Teresa Barbarito la sua non ammissione a sostenere la prova pratica e la prova orale (entrambe già sostenute rispettivamente in data 06/07 e 12/07/2022) a seguito di rideterminazione del punteggio con votazione di 68,00/100,00 della prova scritta sostenuta il 25/05/2022 per il concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022 per la classe di concorso AN56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - Violoncello) per la regione Puglia;

- del risultato della prova scritta sostenuta dalla ricorrente il 25/05/2022 per la classe di concorso AN56 per la regione Puglia, originariamente pari a complessivi 70,00/100,00 punti;
 - dei quesiti formulati dalla Commissione Nazionale per la prova scritta somministrate per la classe di concorso AN56 per la giornata del 25/05/2022 per il concorso ordinario del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
 - nonché di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, ancorché non conosciuto e comunque connesso, ivi compresa la nota prot. n. 28135 del 25/07/2022 (rectius n. 28133 del 25/07/2022), nella parte in cui - per quanto qui di interesse - il Ministero dell'Istruzione comunica a tutti gli USR che si era reso necessario provvedere ad una rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso AN56 a causa della presenza di errori nelle domande a risposta multipla, segnalati con note del Presidente della Commissione Nazionale per il tramite del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione;
- b)** quanto ai **motivi aggiunti**: per l'annullamento previa sospensiva e/o concessione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a.:
- della graduatoria di merito del concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022 per la classe di concorso AN56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - Violoncello) per la regione Puglia, allegata al provvedimento prot. n. 41319 del 31/10/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
 - nonché di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, ancorché non conosciuto e comunque connesso.

4) **SUNTO DEI MOTIVI DI CENSURA**

Nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

- a)** *“Violazione e falsa applicazione del decreto dipartimentale n. 23 del 05/01/2022 (art. 3, comma 4). Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 326 del 09/11/2021 (art. 4, comma 6). Eccesso di potere per erroneo travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Manifesta irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento. Difetto assoluto di motivazione. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione”*

Con tale censura è stato dedotto che il quesito n. 8 sottoposto alla ricorrente era stato così testualmente formulato:

DOMANDA: *“Quante misure (grandezze) di violoncello si trovano comunemente in commercio?”*

OPZIONI MULTIPLE DI RISPOSTA: *“a) Quattro Misure; b) Cinque Misure; c) Tre Misure; d) Sei Misure”.*

La ricorrente aveva indicato l'opzione "b" ritenuta esatta dal correttore automatico.

Salvo, poi, in luogo della suddetta opzione, ritenere corretta la risposta contenuta alla lettera "d".

Senonché la definizione contenuta nella risposta "d" - e considerata in un secondo momento come corretta dalla p.a. - in realtà era da ritenersi imprecisa sulla scorta dell'uso ambiguo della locuzione "comunemente in commercio" contenuta nel quesito.

E' stato anche dedotto che le ragioni del disposto ricalcolo del punteggio da 70,00/100,00 a 68,00/100,00 erano apparse imperscrutabili e prive di adeguata motivazione.

- b) *"Violazione e falsa applicazione del decreto dipartimentale n. 23 del 05/01/2022 (art. 3, comma 4). Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 326 del 09/11/2021 (art. 4, comma 6). Eccesso di potere per erroneo travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Manifesta irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione"*

Con tale censura è stato dedotto, in subordine, che gli atti gravati erano risultati comunque affetti dai vizi indicati in rubrica laddove non tenevano conto che altro quesito (il n. 46) era equivoco e si prestava a più risposte corrette.

La suddetta violazione, oltre a viziare in radice l'intera prova, aveva comunque inciso in termini decisivi sull'esito sfavorevole della prova scritta sostenuta dalla ricorrente a seguito della rideterminazione del punteggio.

5) CONTROINTERESSATI

Tutti i soggetti che hanno superato le fasi concorsuali del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022 per la classe di concorso AN56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - Violoncello) per la regione Puglia.

- 6) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- 7) L'ordinanza n. 18312/2023 emessa dal Tar Lazio - Roma e pubblicata il 06/12/2023 ha disposto ed autorizzato la notifica per pubblici proclami.
- 8) Il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza sono allegati.

Bari, 22/12/2023

avv. Roberto D'Addabbo



Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive:*non obbligatorio*

Avv. ENZO AUGUSTO
Avv. PAOLA MERICO
Avv. GRAZIANA AUGUSTO
Avv. ROBERTO D'ADDABBO
Avv. PAOLA AUGUSTO
Avv. ANTONELLO V. DAPRILE

Avv. GIUSY DE ROBERTIS
Avv. MARIAROSA DE TULLIO
Avv. LAURA LA SELVA
Avv. GIUSEPPE GIOIA
Avv. ANTONIO LATTANZIO

DOTT. PAOLO VIOLANTE
DOTT.SSA CHIARA CAPURSO

OF COUNSEL

Avv. BIANCA MARIA LOSACCO
Avv. SABINO ANNOSCIA
Avv. SANTE DANIELE CARUCCI

VIA ABATE GIMMA 147 - 70122 - BARI
TEL. 080.5244007 - FAX 080.5244050
info@studioaugusto.it

pec: augusto.vincenzo@avvocatibari.legalmail.it
sito web: www.studioaugusto.it

VIALE MAZZINI 73 SC. B INT. 2 - 00195 - ROMA
TEL. 06.375.15.596 - FAX 06.892.80.165

SEGRETERIA
DOTT.SSA MARISA FATTIZZI
DOMENICA CEO
ROSANGELA ERNESTO

Bari, 27/12/2023

Spett.le
U.S.R. Campania
drca@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Notifica per pubblici proclami disposta ed autorizzata dal Tar Lazio - Roma, sez. III Bis con Ordinanza n. 18312/2023 pubblicata il 06/12/2023 nel giudizio recante R.G. n. 13678/2022

Si inoltra la documentazione necessaria per la pubblicazione sul sito web dell'U.S.R. Campania, come disposta dal Tar Lazio - Roma, sez. III Bis con Ordinanza n. 18312/2023 pubblicata il 06/12/2023 nel giudizio recante R.G. n. 13678/2022, con richiesta di relativa attestazione all'esito dell'adempimento.

avv. Roberto D'ADDABBO

